



AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

DELIBERAZIONE DELLA DIRETTRICE GENERALE

OGGETTO:

L'Estensore:

Proposta N. Del

Allegati:

Numero imputazione spesa Imputazioni di spesa

Data imputazione spesa

Si autorizza l'imputazione della spesa sul conto e l'esercizio indicati entro il limite del budget annuale assegnato al centro di costo richiedente.

Nulla osta, in quanto conforme alle norme di contabilità.  
Il Direttore Area Economica Finanziaria

Parere

Il Direttore  
Amministrativo

La Direttrice  
Generale

Dott.ssa Maria Grazia Furnari

Parere

Il Direttore  
Sanitario

La Direttrice Generale dell'AOUP "Paolo Giaccone" di Palermo, Dott.ssa Maria Grazia Furnari, nominata con D.P. n.324 serv.1°/S.G. del 21 giugno 2024 e assistita dal segretario verbalizzante adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata.

Il Segretario verbalizzante

## IL DIRIGENTE AVVOCATO

Avv. Augusto Amari

<b>DATO ATTO</b>	<p>che il Dott. P.P. nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Roland Rechtsschutz- Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito Roland Assicurazioni) conveniva in giudizio l'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "Paolo Giaccone" con ricorso ex art. 316 c.p.c. al Giudice di Pace di Palermo richiedendo il pagamento di € 3.582,76 oltre interessi e spese del giudizio;</p> <p>che tale ricorso veniva azionato dal momento che la Roland Assicurazioni rappresentava di avere rimborsato al Dott. P.P. gli onorari da questi sostenuti per la difesa espletata dal di lui difensore di fiducia, nell'ambito del procedimento penale recante R.G.N.R. n. 9234/15;</p> <p>che, in particolare, la Roland Assicurazione sosteneva che a tale rimborso avrebbe dovuto provvedere, a seguito dell'intervenuta assoluzione del Dott.G.P, il Policlinico Giaccone n.q. di datore di lavoro, in conformità con quanto previsto dal vigente CCNL applicato al contratto (Contrattazione Collettiva Area Dirigenza Medica);</p> <p>che la difesa aziendale è stata curata dall'Avv. Augusto Amari, in servizio presso l'Unità di Staff- Ufficio Legale e Contenzioso;</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>che l'Azienda, costituitasi regolarmente in giudizio contestava integralmente la domanda avversaria con memoria difensiva depositata il 21.02.2024, cui ha fatto seguito ulteriore memoria difensiva dell'Azienda depositata in data 7.10.2024), in replica alle contestazioni avversarie, osservando come, in sostanza, relativamente alla fattispecie in esame, non potesse operare il diritto di surroga, stante l'operatività cd a "primo rischio" della polizza Roland sottoscritta dal dipendente per il caso del rimborso delle spese legali;</p> <p>che l'AOUP, parimenti, sosteneva che l'azione di surroga avanzata dalla Roland Assicurazione fosse infondata, dal momento che il rimborso delle spese legali esula dal campo di applicazione previsto dall'art. 1906 c.c;</p> <p>all'udienza di discussione del 17.10.2024, le parti hanno insistito nei propri scritti ed il Giudice, al termine della discussione, ha formulato proposta conciliativa ex art. 185bis nei seguenti termini: <i>"accoglimento parziale delle domande di parte ricorrente con condanna della resistente al pagamento della somma di € 1.800,00, oltre le spese giudiziali secondo tariffe D.M. 55/2014 calcolate nella misura media e le spese vive documentate"</i>;</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>che a seguito di intervenute interlocuzioni pec (09.05.2025) con il legale difensore della Roland Assicurazioni, Avv. Beccalli, lo stesso rappresentava la volontà dell'assistita di aderire alla proposta conciliativa, conteggiando le spese legali in € 1.350,00, per un totale complessivo di € 3.150,00, <i>omnia</i>;</p> <p>che, pertanto, l'Avv. Amari provvedeva ad inoltrare apposita comunicazione con protocollo interno n. 29327/2025 alla Direttrice Generale, specificando l'opportunità di aderire alla prefata proposta conciliativa, stante che <i>"Il tenore della proposta conciliativa del giudice come sopra formulata, suggerisce di accedere alla stessa, posto che il convincimento del Giudice può virare nell'accoglimento integrale della domanda di parte avversa, con possibile ed evidente maggiorazione della sorte capitale dovuta (nella misura intera richiesta, oltre gli interessi), e maggiore condanna alle spese del giudizio, posto che nel caso di mancata adesione dell'Azienda, con la spedizione della</i></p>

	<p><i>causa a sentenza ci si esporrebbe ai maggiori esborsi derivanti dai costi della successiva fase decisionale e ciò in ragione del regime di regolamentazione di tali spese ex art. 91, primo comma, c.p.c., che prevede la condanna della parte, che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta, al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta”;</i></p> <p>che, con comunicazione del 14 maggio 2025, veniva veicolata la nota sottoscritta dalla Direttrice Generale, recante la comunicazione di accettazione della proposta conciliativa formulata dal Giudice ex art. 185 bis c.p.c.;</p> <p>che con memorie depositate rispettivamente in data 4 giugno 2025 e 5 giugno 2025, gli Avvocati Amari e Beccali chiedevano il rinvio d’udienza “<i>per definire le modalità di pagamento della somma complessiva di € 3.150.00, giusta detta proposta ex. art. 185 bis c.p.c., e verificare l’adempimento da parte dell’Azienda per il successivo abbandono della controversia ex art. 309 c.p.c</i>”</p> <p>che il Giudice di Pace, con provvedimento del 4 agosto 2025, rinviava pertanto la causa al 29 settembre p.v.;</p>
<b>PRESO ATTO</b>	<p>che, in data 9 luglio 2025, l’Unità di Staff – Ufficio Legale e Contenzioso richiedeva la compilazione della scheda anagrafica, al fine dell’emissione del relativo ordinativo di pagamento (prot. n. 42049/2025);</p> <p>che, infine, con nota assunta al protocollo generale n. 43362/2025, l’Avv. Beccali veicolava quanto richiesto;</p>
<b>DATO ATTO</b>	Che in seguito all’avvenuto pagamento nei confronti della beneficiaria Roland Assicurazioni si procederà all’abbandono del giudizio ex art. 309 c.p.c.
<b>DATO ATTO</b>	<p>che il Dirigente che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e succ. modifiche ed integrazioni, e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della legge 6 novembre n. 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”, nonché nell’osservanza dei contenuti del vigente Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione;</p>

#### **PROPONE DI**

<b>PRENDERE ATTO</b>	della proposta conciliativa avanzata dal Giudice di Pace in data 17 ottobre 2024 nel procedimento recante R.G. n. 12564/2023 al fine del successivo abbandono della causa ex art. 309 c.p.c. con conseguente cancellazione dal ruolo;
<b>LIQUIDARE E PAGARE</b>	gli importi dovuti alla ricorrente Roland Rechtsschutz- Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l’Italia, comprensivi delle spese legali richieste;
<b>AUTORIZZARE</b>	<p>pertanto, l’Area Economico-Finanziaria ad emettere il seguente ordinativo di pagamento:</p> <p><b>- € 3.150,00 in favore della Roland Rechtsschutz- Versicherungs AG Rappresentanza Generale per l’ Italia.</b></p>
<b>IMPUTARE</b>	il costo complessivo derivante dall’esecuzione del presente provvedimento, pari ad <b>€ 3.150,00</b> sul conto 5.09.03.02.0101(spese legali per contenziosi) anno 2025.

La Direttrice Generale

Vista la proposta di deliberazione che precede, e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo;  
Visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;  
Ritenuto di condividerne il contenuto;  
Assistito dal segretario verbalizzante;

#### DELIBERA

Di approvare la superiore proposta, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente della struttura proponente.